

CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone.

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE

N° 480 Raccolta generale presso Ufficio Affari Generali	Data 5 dicembre 2013
N° 77 Registro Settore Amministrativo	
OGGETTO: Revoca in autotutela della Procedura di Gara per l'Affidamento in Gestione del servizio Asilo Nido Comunale periodo 01/01/2014 -- 31/12/2018 - C.I.G. 5388532546	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";

RICHIAMATA la determinazione n. 409 del 23 ottobre 2013 avente ad oggetto "Approvazione atti per la gara, mediante procedura aperta, per la gestione dell'Asilo Nido Comunale", con la quale veniva indetta gara d'appalto mediante procedura aperta (art. 55 del D. Lgs n. 163/2006), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento in gestione del servizio Asilo Nido Comunale, con decorrenza 01/01/2014;

ATTESO che la determinazione in oggetto e relativi allegati prot. n. 12063/1 - C.I.G. 5388532546 è stata pubblicata in data 23 ottobre 2013 sul sito internet istituzionale del Comune di Arpino - Albo Pretorio e Sezione Gare ed Appalti;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 16 dicembre 2013;

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione degli atti di gara sono sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica in ordine alla effettiva congruità dell'importo a base d'asta di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto; ciò potendo determinare una lesione (almeno potenziale) del principio della concorrenza e della massima partecipazione;

VALUTATO che tale principio è sancito nell'interesse del mercato ma anche massimamente in quello della stazione appaltante, al fine di garantire ad essa il maggior numero di offerte possibili tra le quali scegliere quella cui affidare il servizio nonché un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo;

CONSIDERATO ALTRESI' che ad un successivo e più accurato esame è apparso pertanto non conveniente procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato già predisposto, emergendo anzi l'opportunità di provvedere ad una rinnovata procedura della gara in oggetto;

VISTO CHE secondo l'articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge";

DATO ATTO altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato - Sez. VI - Sentenza 6 maggio 2013 n. 2418) rimarca che: "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di

una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso..." ;

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241;

CONSIDERATO INOLTRE che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

RITENUTO quindi necessario - in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte - addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto;

DATO ATTO che alla data odierna non è pervenuta nessuna offerta;

VERIFICATO che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 79, comma 5 b-bis del D. Lgs. n. 163/2006, dare comunicazione della revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte che hanno finora contattato l'Ente per la presa visione del materiale di gara e/o per richiesta informazioni, con la precisazione che, qualora fossero già state inoltrate delle offerte, esse verranno rese disponibili per la restituzione alle ditte offerenti.

Per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

1. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione dirigenziale n. 409 del 23 ottobre 2013 e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis concernente la procedura di gara aperta relativa all'affidamento in gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale – C.I.G. 5388532546;
2. di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 b-bis del D. Lgs. n. 163/2006, della disposta revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte che hanno finora contattato l'Ente per la presa visione del materiale di gara e/o per richiesta informazioni, con la precisazione che qualora fossero già state inoltrate delle offerte, esse verranno rese disponibili per la restituzione alle ditte offerenti.
3. di indire a breve una nuova procedura di gara con le modalità che verranno determinate in via esecutiva dal Responsabile del Procedimento;
4. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 409 del 23 ottobre 2013 e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis concernente la procedura di gara aperta relativa all'affidamento in gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale – C.I.G. 5388532546, ovvero sul sito internet istituzionale del Comune - Albo Pretorio e Sezione Gare ed Appalti;
5. di approvare l'allegato avviso di annullamento che forma parte integrante del presente atto;
6. di stabilire che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franca Sacchetti

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg, dalla data della sua pubblicazione e/o 120 gg. al Presidente della Repubblica.

CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

SETTORE AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE

Prot. n. 13863/1

AVVISO

OGGETTO	Revoca in autotutela della Procedura di Gara per l'Affidamento in Gestione del servizio Asilo Nido Comunale periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 - C.I.G. 5388532546.
----------------	---

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 480 del 05 dicembre 2013 del Settore Amministrativo – Istituzionale si è proceduto alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione dirigenziale n. 409 del 23 ottobre 2013 e di tutti gli allegati che compongono la *lex specialis* concernente la procedura di gara aperta relativa all'affidamento in gestione del servizio dell'Asilo Nido Comunale – C.I.G. 5388532546.

La determinazione in oggetto è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Arpino.

Arpino li, 05 dicembre 2013.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franca Sacchetti

PUBBLICAZIONE:

Prot. n. 13863/1

Registro pubblicazioni n. 1179.....

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che copia del presente atto è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal - 5 DIC. 2013 al 20 DIC. 2013

Dalla residenza Municipale, li - 5 DIC. 2013



IL MESSO COMUNALE

VISTO DI CONFORMITA'

Sul presente atto è rilasciato visto di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché art. 6 del regolamento sui Controlli Interni.

Arpino, **- 5 DIC. 2013**



Il Vice Segretario Comunale
Dr. Fabio Lauro

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e/o 120 giorni al Presidente della Repubblica